

D.M. 15 settembre 1998 (1).

Aggiornato al 16/12/2014

Integrazione al D.M. 18 marzo 1998, recante «modalità per l'esenzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1998, n. 222.

(2) Emanato dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il D.M. 18 marzo 1998, del Ministro della sanità recante modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 9, che prevede che a decorrere dal 1° ottobre 1998 il giudizio di notorietà per il riconoscimento di medicinali di non nuova istituzione può essere utilizzato per un periodo di tre anni;

Ravvisata la necessità di rendere la durata di validità dei giudizi di notorietà rilasciati in data precedente al 1 ottobre 1998, omogenea a quella dei giudizi di notorietà rilasciati successivamente a detta data;

Ravvisata altresì la necessità di fornire indicazioni circa le sperimentazioni già avviate, il cui giudizio di notorietà non sia più valido;

Decreta:

Articolo 1

1. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto 18 marzo 1998 richiamato in premessa, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«i giudizi (delibazioni) di notorietà rilasciati prima della predetta data, non possono essere utilizzati oltre la scadenza di tre anni dalla data di rilascio».

2. ... (3).

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(3) Aggiunge, dopo il comma 3 dell'art. 9, i commi 4 e 5 al D.M. 18 marzo 1998.